

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 122 del 11 agosto 2016

OGGETTO: *Provvedimento di revoca procedura negoziata per la fornitura di n. 1 ACCELERATORE LINEARE destinato alla Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di Napoli (AOU SUN).*

PREMESSO

- la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola F9";
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza (...) in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (8) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1,

1



2

comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale (...) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (8)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014;

CONSIDERATO

- che la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 01.12.2014, aveva approvato il "Piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualità medico scientifica delle Aziende Sanitarie – Obiettivo Operativo 5.3 "SANITÀ" dell'Asse 5 "Società dell'informazione" ai sensi della DGRC n. 425 del 09.08.2012 ed aveva individuato So.Re.Sa. S.p.A., in osservanza dell'art. 2 co15 della L.R. n. 24 del 2005, quale ente delegato per il sistema sanitario regionale ad effettuare le procedure di acquisto delle attrezzature tecnologiche ad alto contenuto innovativo indicate nell'allegato piano di potenziamento alla citata delibera;

- che nel documento esplicativo allegato alla suddetta delibera era stato stabilito, tra l'altro, che le Aziende Sanitarie A.O. "G. Rummo" di Benevento, A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, A.O.U. "Federico II" di Napoli, A.O.U. "Seconda Università di Napoli" fossero destinatarie, ciascuna, della fornitura di un Acceleratore Lineare, da finanziare con fondi POR FESR Campania 2007-2013;

- che con determinazione n. 67 del 07.05.2015 si era indetta la procedura aperta per la fornitura di n. 5 Acceleratori Lineari destinati alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania;

- che con determinazione n. 119 del 03.08.2015 si era disposta l'aggiudicazione definitiva per i lotti 1-2-3-4 relativi ai sistemi da destinare alle aziende A.O. "G. Rummo" di Benevento, A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, A.O.U. "Federico II" di Napoli, A.O. "G. Moscati" di Avellino mentre il lotto 5, destinato alla A.O.U. SUN, era andato deserto;

- che di seguito si era proceduto con determinazione n. 127 del 25.08.2015 all'indizione di una Procedura Negoziata ai sensi dell'art 57, comma D.lgs. n. 163/2006, per la fornitura di n. 1 Acceleratore Lineare destinato all'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di Napoli (AOU SUN), per l'importo

complessivo di euro 1.615.000,00, oltre IVA, di cui Euro 15.000,00, oltre IVA, di oneri per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso;

- che con la medesima determinazione n. 127 del 25.08.2015 era stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, l'avv. Donato Cavallo, Direttore della Centrale di Committenza Sanità So.Re.Sa. SpA;

CONSIDERATO che l'Avv. Donato Cavallo non è più in servizio presso So.Re.Sa. SpA;

RITENUTO pertanto necessario sostituire il Responsabile Unico del Procedimento, avv. Donato Cavallo, con il dott. Francesco Luciano, Direttore Centrale di Committenza So.Re.Sa. S.p.A.

RILEVATO che la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 06.10.2015, ha rettificato ed integrato il "Piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualità medico scientifica delle Aziende Sanitarie – POR FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 5.3 "SANITÀ" dell'Asse 5 "Società dell'informazione", approvando un nuovo elenco di attrezzature ad elevata tecnologia da acquisire con i suddetti fondi che non include, tra i beneficiari dei Fondi stessi, l'A.O.U. Sun che originariamente ne beneficiava come da delibera n. 591 del 01.12.2014, in particolare per l'acquisizione di n. 1 Acceleratore Lineare;

CONSIDERATO che, pertanto, non è possibile procedere ad aggiudicare la suddetta procedura di gara poiché sprovvista della relativa copertura finanziaria;

VISTO l'art. 21 quinquies della L. 241/90;

RITENUTO, pertanto, di revocare la suddetta procedura di gara per i motivi sopra enunciati.

3

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2016,

DETERMINA

1) di sostituire il Responsabile Unico del Procedimento, avv. Donato Cavallo, con il dott. Francesco Luciano, Direttore Centrale di Committenza So.Re.Sa. S.p.A.;

2) di revocare, per i motivi di cui in premessa, la Procedura Negoziata per la fornitura di n.1 Acceleratore Lineare destinato all'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di Napoli (AOU SUN).

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione

